

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. II — 14 maggio 2008 n. 12124 — Pres. Pontorieri — Est. Mazziotti Di Celso — P.M. Russo (concl. conf.) — B. (avv. Dante, Fabiani, Scacchi) c. G.M. (avv. Neri, Magnani).

(Conferma App. Torino 4 agosto 2003).

[8328/1512] **Successione testamentaria - Testamento olografo - Data - Indicazione completa del giorno, mese e anno - Necessità - Omissione totale o parziale - Annullamento del testamento - Valutazione della rilevanza sul regolamento d'interessi contenuto nell'atto - Esclusione - Fattispecie.** (C.c., art. 602, 606).

In tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese e anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie (nella fattispecie, la Corte ha confermato la pronuncia di annullamento del testamento olografo che non conteneva nella data, accanto al mese e all'anno, l'indicazione del giorno) (1).

(Massima ufficiale).

(Omissis). — SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — G.M. conveniva in giudizio B. chiedendo l'annullamento per difetto di data del testamento olografo di G.R. (deceduto il 17 novembre 1993 e fratello di esso attore) pubblicato a cura della convenuta (nipote del defunto testatore). L'istante chiedeva anche la verifica della olografia del testamento e della autografia della sottoscrizione dello stesso da parte del defunto.

B., costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda sostenendone l'infondatezza.

Nel corso del giudizio l'attore rinunciava alla richiesta di verifica ed alla domanda di nullità del testamento per falsità dello stesso.

Con sentenza 2 maggio 2001 l'adito tribunale di Novara pronunciava l'annullamento del testamento in questione per incompleta indicazione della data ai sensi del combinato disposto degli art. 602 e 606 c.c.

Avverso la detta sentenza la B. proponeva appello al quale resisteva il G.M.

Con sentenza 4 agosto 2003 la corte di appello di Torino rigettava il gravame osservando: che era infondata la tesi dell'appellante secondo cui il tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la presenza nel testamento impugnato dell'indicazione « agosto 89 » sarebbe stata sufficiente per soddisfare l'esigenza di collocazione temporale delle ultime volontà del testatore; che alla stregua delle disposizioni contenute nell'art. 602 c.c. la data del testamento, espressamente correlata dalla legge all'indicazione del giorno, mese ed anno, costituiva un requisito formale del testamento in mancanza del quale l'atto doveva ritenersi invalido a prescindere dall'incidenza in concreto dell'incompleta o omessa indicazione della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie; che l'indicazione del mese e dell'anno non poteva ritenersi sufficiente dovendosi aver riguardo al rigore della legge nel prevedere i requisiti formali del testamento olografo nonché all'indicazione espressa della necessità della completezza della data; che solo un'indicazione esaustiva poteva soddisfare appieno l'esigenza di collocazione temporale del testamento; che pertanto l'incompletezza della data equivaleva ad omissione della stessa; che non era possibile sostenere l'applicabilità dell'ultima parte del comma 2 dell'art. 602 c.c., concernente l'ammissibilità della prova della non verità della data « soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento »; che infatti, a prescindere dal dato testuale, la veridicità della data, costituendo un dato estrinseco, non atteneva ai requisiti di forma del testamento per cui la falsità della data poteva comportare l'invalidità del testamento per ragioni sostanziali; che di conseguenza la prova della falsità della data era ammessa dalla legge solo in presenza di questioni da valutarsi in base al tempo dell'atto; che ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno del dato formale di per sé considerato non ricorreva la necessità dell'indicazione di una ragione tale da rendere rilevante l'accertamento.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Torino è stata chiesta da B. con ricorso affidato ad un solo motivo illustrato da memoria. G.M. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con l'unico motivo di ricorso B. denuncia violazione degli art. 602 e 606 c.c. deducendo che la norma di cui l'art. 602 c.c., cit. non impone di valutare isolatamente e separatamente il dato dell'incompletezza della data di redazione del testamento, bensì esige che tale incertezza incida sui rapporti successivi, assumendo rilevanza decisiva per « giudicare delle capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento ». È pertanto necessario il collegamento dell'incompletezza della data con le dette questioni specificate nell'art. 602 c.c. L'interesse postulato dall'art. 606 c.c. per l'ammissibilità dell'azione di annullamento per l'incompletezza della data non può essere esteso ad ipotesi diverse da quelle prefigurate nell'art. 602 c.c. L'interesse all'azione di annullamento non può trarre origine dalla pura e semplice incompletezza della data che non abbia rilevanza per l'indagine relativa alle questioni menzionate nell'art. 602 c.c. Pertanto, dovendosi escludere che il G.M. sia portatore di interesse che nasca da questioni la cui soluzione sia subordinata alla data del testamento, la domanda di annullamento dallo stessa proposta non può trovare accoglimento.

Il motivo è infondato: la sentenza impugnata è corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto con le censure in esame.

La decisione impugnata è pienamente conforme al principio che questa Corte ha avuto modo di affermare (e che il Collegio condivide) secondo cui per il combinato disposto degli art. 602 e 606 c.c. la data (giorno, mese ed anno) è un elemento essenziale del testamento olografo: la mancanza di tale elemento, incondizionatamente configurata dalla legge quale causa di annullamento, può essere fatta valere anche se non si controverta sulla capacità del testatore, sulla priorità di data tra più testamenti o su altri punti da decidersi in base all'accertamento del tempo in cui l'olografo fu redatto. In difetto di tale requisito formale il testamento è invalido e l'invalidità non è subordinata all'incidenza in concreto dell'omissione della data sui rapporti giuridici derivanti dalle disposizioni testamentarie (nei sensi suddetti Cass. 8 giugno 2001 n. 7783; Cass. 9 dicembre 1988 n. 6682).

Non essendo state prospettate in questa sede argomentazioni idonee a giustificare una diversa soluzione del problema, il richiamo al precedente è sufficiente a dimostrare l'infondatezza della tesi della ricorrente.

Il ricorso va quindi rigettato. (*Omissis*)

(1) [8328/1512] Forma e formalismo: l'annullabilità del testamento olografo e la incompletezza della data.

SOMMARIO: 1. Il testamento olografo: l'incompletezza della data *a*) nella giurisprudenza. — 2. (*Segue*): *b*) nella dottrina. — 3. La forma nel testamento e negli atti *inter vivos*. — 4. Forma del testamento e tutela della volontà del testatore. — 5. Il principio di conservazione del negozio testamentario. — 6. Incompletezza della data e tutela della volontà testamentaria. — 7. Incompletezza della data ed applicazione analogica dell'art. 602, comma 3, c.c.

1. Il testamento olografo: l'incompletezza della data a) nella giurisprudenza. — La sentenza annotata ribadisce un costante indirizzo giurisprudenziale che, sulla base del disposto dell'art. 602 c.c., ritiene che la data costituisca un elemento essenziale del testamento olografo, sicché la sua incompletezza può essere fatta valere — ai fini di ottenerne l'annullamento *ex art. 606 c.c.* — in ogni caso e, pertanto, anche quando non vi siano questioni da sollevare in tema di determinazione del tempo in cui la scheda testamentaria è stata redatta e sottoscritta, e quindi anche allorquando non si debba giudicare sulla capacità del testatore, sulla priorità di data tra più testamenti o allorquando, ad esempio, non sia necessario — al fine di sapere se il bene che forma oggetto del legato apparteneva al testatore, all'erede o ad un terzo — accertare la data del testamento. A tale riguardo si è precisato come non possa, in caso di insufficienza del requisito in esame, valere quanto dettato dall'ultimo comma dell'art. 602 c.c., dovendosi distinguere tra la « essenzialità » della data e la « veridicità » della stessa (cui fa espresso riferimento il dato normativo) che non costituisce, invece, elemento necessario del testamento olografo) (1).

(1) Cfr. al riguardo, *ex plurimis*: Cass. 8 giugno 2001 n. 7783 (in *Vita not.*, 2001, I, 1321; in *Riv. not.*, 2002, 447, con nota di MUSOLINO, *L'elemento della data nel testamento olografo*); Cass. 9

Più specificatamente in applicazione di questi criteri — in una fattispecie in cui era stato dedotto che il testatore con la cifra « 2.1959 » avesse voluto intendere sia il giorno che il mese dell'anno (1959) — si è evidenziata, in una risalente decisione, la infondatezza di tale opinione proprio perché la data, in ragione della sua essenzialità, deve contenere l'indicazione del giorno, mese ed anno, e si è poi aggiunto che nel caso di specie nessun elemento portava a condividere la tesi che il numero « 2 » si riferisse al giorno dell'anno anziché al mese, dal momento che non era sostenibile che il testatore ignorasse l'ordinario criterio del calcolo del tempo — individuabile con la suddivisione in anni, mesi e giorni — ed avesse inteso affidarsi ad altro diverso ed inusitato criterio (2).

Ed ancora — in una diversa fattispecie in cui non era in alcun modo contestata la unicità del testamento sulla cui validità si discuteva tra le parti in ordine all'applicabilità dell'art. 602, comma 3, c.c. — si è ribadito che se è vero che il legislatore — consentendo la prova della non verità della data a determinati fini, quali l'accertamento della capacità di testare del *de cuius*, della priorità della data tra più testamenti o di altra questione da risolversi in base alla data del testamento — ammette la possibilità che il testamento rechi una data non corrispondente a quella reale, non è però altrettanto vero che lo stesso legislatore consenta la mancanza ovvero l'incompletezza della data, poiché solo l'impugnativa volta a dimostrare la non verità della data è condizionata all'esistenza di una delle suddette finalità, mentre l'impugnativa per mancanza od incompletezza della data è svincolata dalla necessità della ricorrenza di una determinata ragione, che renda rilevante l'accertamento della data di redazione della scheda testamentaria (3).

E sempre, fondandosi sulla lettera e la *ratio* della norma codicistica, si è rimarcato come, essendosi in presenza di un requisito di forma cui la legge ricollega la validità dell'atto, deve escludersi che la data del testamento possa essere ricavata *aliunde*, da elementi cioè estranei all'atto (4), precisandosi anche che la data incompleta del testamento può essere integrata solo con altri dati o indicazioni equipollenti, ma ciò sempre che questi siano intrinseci, siano, cioè, contenuti nello stesso testamento (5).

Più articolata la giurisprudenza si presenta invece in materia di data impossibile — così come indicata nella sua triplice indicazione del giorno, del mese e dell'anno — che non consente, in quanto tale, qualsiasi concreto riferimento, come nel caso in cui la data non corrisponda ad alcun giorno del calendario (ad esempio, il riferimento nella data al 31 del mese di febbraio) o come nel diverso caso in cui la data indicata coincida con un periodo anteriore alla nascita o posteriore alla morte del testatore (ad esempio « 15 gennaio 1500 », « 20 marzo 3000 ») (6). Ed invero, come è stato sottolineato (7), un indirizzo giurisprudenziale fa rientrare la data impossibile, unitamente con quella falsa ed erronea, in un unico *genus*, quello della data non vera, per essere essa espressione o di una volontà cosciente diretta a far annullare successivamente le disposizioni (nel qual caso il testamento è annullabile come se non avesse la data) o essere anche conseguenza di un errore non voluto (nel qual caso, invece, esso è correggibile, come accade per tutte le ipotesi di date erronee, ma che può essere corretto unicamente sulla base degli elementi riscontrabili nello stesso testa-

dicembre 1988 n. 6682, *ivi*, 1990, 184; Cass. 26 luglio 1976 n. 2874; Cass. 26 luglio 1969 n. 2830; Cass. 18 luglio 1969 n. 2672, in *Giur. it.*, 1971, I, 1, 304, con nota di PEREGO, *Data non vera e modificazione della data nel testamento olografo*; Cass. 24 giugno 1965 n. 1323 (in questa *Rivista*, 1965, I, 1263; in *Foro pad.*, 1965, I, 786); Cass. 5 giugno 1964 n. 1374 (in questa *Rivista*, 1964, I, 1750; in *Foro it.*, 1964, I, 1383, con nota di MORELLO, *Del requisito della data nel testamento olografo*); Cass. 28 maggio 1960 n. 1385, in *Foro pad.*, 1961, I, 577.

(2) Cfr., in tali sensi: Cass. 24 giugno 1965 n. 1323, cit. Per un richiamo a tale decisione e per un esauriente compendio degli indirizzi giurisprudenziali e dottrinari formati in tema di incompletezza della data del testamento olografo, cfr. TRIOLA, in *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina* a cura di RUPERTO. *Libro secondo delle successioni*, t. 2 a cura di GENTILI, MORCAVALLO, TRIOLA, Milano 2005, *sub* art. 602, 776-785.

(3) Così in motivazione Cass. 8 giugno 2001 n. 7783, cit.

(4) In questi sensi, tra le altre: Cass. 8 giugno 2001 n. 7783, cit.; Cass. 20 luglio 1976 n. 2874, cit.; Cass. 9 dicembre 1988 n. 6682, cit.

(5) Così Cass. 24 giugno 1965 n. 1323, cit.

(6) Si è però nella giurisprudenza di merito evidenziato come non possa rientrare nelle fattispecie di c.d. « data impossibile » la perfetta coincidenza tra data di redazione del testamento e data del decesso del disponente perché tale evento se non coincide con l'inizio del giorno non può fare escludere che il testatore abbia avuto tutto il tempo necessario a compilare la scheda contenente le sue ultime disposizioni (così: App. Torino 21 dicembre 1954, in *Foro pad.*, 1955, I, 762).

(7) Al riguardo, cfr. TRIOLA, *op. cit.*, 784 s.

mento) (8). Altro indirizzo ha reputato, invece, che un testamento con data impossibile debba essere equiparato a quello senza data, con una ricaduta in termini di sua incondizionata annullabilità (9).

Il quadro giurisprudenziale, seppure succintamente descritto, riporta alla memoria quanto osservato proprio sull'argomento in esame da un illustre giurista, e cioè che se astrattamente è possibile discutere a proposito della convenienza di imporre l'osservanza di determinate formalità, una volta che tali formalità siano prescritte dalla legge non possono poi non essere osservate (10).

2. (Segue): b) *nella dottrina*. — Per l'art. 602, comma 3, c.c. il testamento olografo deve contenere, come si è detto, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno, ma si è reputato in base al criterio di equipollenza che per assolvere al requisito formale richiesto dal legislatore siano sufficienti anche indicazioni riferite a festività religiose (ad esempio, il giorno di Natale del 2000) o civili (come il giorno della festa della Repubblica 2000) oppure riguardanti anche eventi privati e familiari, indicati come espressioni del tipo « nel giorno del mio sessantaseiesimo compleanno » o « il giorno della laurea di mia nipote L. », che consentano comunque l'individuazione del collocamento temporale della scheda testamentaria (11).

La dottrina si mostra, come la giurisprudenza, particolarmente rigorosa, ritenendo il testamento invalido in ogni caso, e quindi anche nell'ipotesi che la data sia priva — in ragione magari di mera disattenzione — del solo giorno, sì da pervenire sul versante delle conseguenze della condotta del testatore ad una netta distinzione tra incompletezza della data e non veridicità della stessa.

Ed invero per quanto attiene alla incompletezza della data si è ribadito che dall'indicazione della data devono risultare con precisione e senza alcun dubbio il giorno, il mese e l'anno; e che se la data è incompleta — mancando anche uno solo di tali elementi — il testamento si deve considerare, per l'assenza di uno dei requisiti essenziali stabiliti dall'art. 602 c.c., annullabile — così come avviene quando la data manca assolutamente — non essendo consentito fare ricorso ad elementi intrinseci ed estrinseci al testamento, anche se attraverso gli stessi sia possibile ricostruirla (12), seppure si sia anche sostenuto che l'incompletezza della data può essere integrata da altri elementi, sempre però che siano intrinseci alla scheda testamentaria ma mai al di fuori di essa (13).

Con riguardo alla diversa tematica della data non vera (ma completa) e con espresso riferimento alla parte del comma 3 dell'art. 602 c.c. relativa alla prova della non veridicità — la cui disciplina va ritenuta applicabile sia alla data falsa che a quella erronea (14) — si è poi osservato che la data del testamento olografo si presume vera fino a prova contraria, ma la prova della non verità — ammissibile solo in alcune circostanze determinate — può essere fornita con qualsiasi mezzo perché altrimenti in molti casi riuscirebbe molto difficile o addirittura impossibile che la prova abbia

(8) In tali termini: Cass. 5 giugno 1964 n. 1374, cit.

(9) In questi sensi: Cass. 26 luglio 1969 n. 2830, cit. In dottrina per la tesi che la c.d. « data impossibile » debba essere equiparata alla « mancanza di data », cfr.: BRANCA, *Dei testamenti ordinari*, in *Commentario del codice civile* a cura di SCIALOJA e BRANCA, *Libro secondo delle successioni*, (Art. 601-608), Bologna-Roma 1986, sub art. 602, 82.

(10) Sul punto, cfr. STOLFI, *Sul testamento senza data*, in *Foro pad.*, 1960, 1309.

(11) Così MUSOLINO, *op. cit.*, 479, che però richiama (p. 482 nt. 1) una diversa opinione in base alla quale mentre devono considerarsi equipollenti alla completezza della data i riferimenti al calendario (quali la Pasqua del 2000 oppure il 63° giorno del 1998), non possono invece accettarsi date espresse in riferimento ad avvenimenti per il cui accertamento sia necessario utilizzare elementi estrinseci al testamento, come le date espresse con l'indicazione di eventi privati e familiari (CICU, *Il testamento*, Milano 1969, 43).

(12) Per tale assunto, cfr. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, I, Milano 1952, 138 s., che aggiunge di non condividere la tesi secondo cui nell'ipotesi in cui la data non è completa — diversamente da quanto accade nel caso in cui essa manca del tutto — l'indicazione possa essere completata con elementi di fatto contenuti nello stesso testamento in modo tale da stabilire con sicurezza il tempo in cui esso fu fatto; ed invero tutti gli elementi costitutivi della data (giorno, mese e anno) debbono essere espressamente indicati sicché se fosse possibile completare la data con il ricorso ad elementi intrinseci al testamento, si dovrebbe anche ammettere la possibilità di ricostruire con gli elementi forniti dal testamento stesso la data assolutamente mancante, il che è inammissibile perché in contrasto con la norma dell'art. 602 c.c.

(13) Per tale assunto, cfr. TAMBURRINO, *Testamento (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano 1992, 489.

(14) In questi termini, GANGI, *op. cit.*, 151, secondo cui nessuna differenza può riscontrarsi tra data falsa e data erronea dal momento che nel testo dell'art. 602, comma 3, si parla di prova di non verità della data in generale senza quindi fare alcuna distinzione tra falsità ed erroneità.

esito positivo e perché impugnando la verità della data, nei casi in cui l'impugnativa è ammessa, si impugna la validità del testamento. Per tale impugnativa si è quindi ritenuto, come detto, consentito il ricorso a qualsiasi mezzo istruttorio (15).

In un contesto dottrinario, caratterizzato sulla incompletezza della data da opinioni sostanzialmente simili a quelle riscontrabili in giurisprudenza — dopo avere ribadito ancora una volta che la data richiesta dal codice è requisito formale dell'olografo (16) — si è precisato che seppure risulti, ad esempio accertato con la sola indicazione dell'anno, che il testamento fu fatto quando il disponente aveva da tempo raggiunto la maggiore età — e non vi sia che un solo testamento, né alcuna questione debba essere decisa per cui occorra la determinazione del giorno preciso — il testamento debba reputarsi ugualmente annullabile per violazione del disposto dell'art. 602, comma 1, c.c. essendosi in presenza proprio « di una prescrizione di forma cui la legge riconnette la validità dell'atto ed ogni indagine sulla rilevanza dell'accertamento è manifestamente preclusa » (17).

In altri termini, è opinione pressoché unanime che la mancanza o incompletezza della data — che è collocabile in qualsiasi posizione del testamento (18) — è causa di annullabilità del testamento diversamente dalla non verità della data, che di contro non è causa di invalidità, e la cui non corrispondenza alla data di effettiva redazione del testamento, determina le conseguenze di cui all'ultima parte dell'art. 602 c.c. (19).

3. La forma nel testamento e negli atti inter vivos. — All'esito dell'*excursus* operato si scorge un panorama giurisprudenziale e dottrinario che — al di là di qualche discordanza su alcuni secondari profili della tematica in esame — si presenta, come si è visto, sostanzialmente uniforme sia nel percorso argomentativo che nelle conseguenze cui perviene.

In tale contesto di condivise certezze si è però ugualmente riconosciuto che la data è comunque « il requisito che ha dato luogo alle maggiori incertezze per i legislatori e difficoltà per gli interpreti » (20).

Non è mancato poi chi ha constatato che l'analisi delle disposizioni normative dettate in materia (art. 602, comma 3, e 606, comma 2, c.c.) « evidenzia un rigore formale a tratti eccessivo, in quanto comporta, in alcuni casi, ipotesi di invalidità giustificate esclusivamente da motivi formali,

(15) Sul punto, v., ancora, GANGI, *lc. ult. cit.*, che però riconosce come la soluzione patrocinata appare soltanto preferibile alle altre, potendosi giustificarsi una discussione su tale tematica così come avveniva nel codice precedente.

(16) V., per tale affermazione: AZZARITI F.S. e G., MARTINEZ, *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova 1979, 369, cui *adde*, sul punto, BIANCA C.M., *Diritto civile, II. La famiglia. Le successioni*, Padova 1985, 578, secondo cui l'apposizione della data è un requisito che soddisfa l'esigenza di risolvere in via presuntiva le questioni che dipendono dal tempo del compimento dell'atto, e cioè le questioni della capacità del testatore e quella della posteriorità dell'atto rispetto ad altri testamenti.

(17) In questi precisi termini, AZZARITI F.S. e G., MARTINEZ, *lc. cit.*

(18) Sul punto, cfr. Cass. 18 settembre 2001 n. 11703 (in questa *Rivista*, 2002, I, 52; in *Vita not.*, 2001, 1305); Cass. 31 luglio 1987 n. 6641. E in dottrina, negli stessi sensi, CIANCI, *Testamento (forma del)*, in *Il diritto. Enc. giur. del Sole-24Ore* diretta da S. PATTI, XVI, Milano 2008, 2 s.; BRANCA, *op. cit.*, 81, che, dopo avere premesso che la completezza non va confusa con l'unità della data perché la prima è necessaria e la seconda no, afferma che niente impedisce di spezzare la data in due o in diversi monconi e collocarli nella scheda in tre parti diverse — per esempio, accanto alla firma si scrive « 20 aprile » e in mezzo alle clausole si dice « oggi nell'anno del Signore 1985 » — perché qui la data è tutta nel testamento la cui validità perciò non è scossa.

(19) Per l'assunto che data fittizia è quella non vera perché così l'ha voluto il *de cuius* per un qualche motivo particolare, v. ancora: BRANCA, *op. cit.*, 88, secondo cui se si è in presenza di una data impossibile, c'è vizio di forma, mentre se vi è nel testamento una data possibile allora il testamento è valido, poiché il *de cuius* può scrivere il giorno o il mese o l'anno che vuole, e può scriverlo anche in tempo successivo alla redazione del testamento. Infine l'autore rimarca che « data falsa » è detta di solito quella da esso chiamata invece « fittizia » e che la parola « falsa » è probabilmente un pò forte, un pò troppo dura essendo preferibile parlare di falsità in due casi: quello in cui il testatore ha falsificato la data, perché se avesse indicata quella vera avrebbe cozzato contro una norma imperativa, per cui la data è *in fraudem legis*, il che basta a invalidare il testamento secondo i principi generali; ovvero la data è stata alterata da un terzo e allora sarà ammessa la prova di questa alterazione per ricostruire la data scritta invece dal testatore.

(20) In tali sensi, CIU, *lc. cit.*

prescindendo da ogni questione di carattere sostanziale » (21), e chi ha rilevato che la mancanza della data costituisce un vizio formale ma l'annullabilità dell'atto, non prevista dalle legge, appare una conseguenza eccessiva, perché la mancanza della data non compromette l'esigenza di autenticità e libertà della volontà testamentaria che la legge vuole garantire mediante gli oneri di forma (22); e nella stessa direzione si è rilevato anche che il limite posto alla prova sulla non veridicità della data rende effimero e vuoto il requisito formale della datazione nel testamento (23).

La espressa insoddisfazione per quelle che sono state da tempo ritenute soluzioni obbligate induce a qualche riflessione sulla tenuta degli approdi dottrinari e giurisprudenziali cui si è pervenuti, e sollecita un approfondimento di una questione sicuramente delicata e complessa, al fine di saggiare la praticabilità di una interpretazione che rifugga da rigidi schematismi formali e che risulti coerente con la normativa codicistica e con la centralità della volontà del testatore da tale normativa garantita.

In un studio — volto ad esaminare le diverse e molteplici questioni che possono sorgere con riferimento alla data del testamento olografo — è stato ricordato che mentre negli atti *inter vivos* l'inosservanza di una disposizione, che prescrive un requisito formale *ad substantiam*, provoca sempre la nullità, questo non avviene in materia testamentaria, dove devono distinguersi due categorie di vizi. L'art. 606, comma 1, c.c. individua, infatti, in modo espresso e tassativo come cause di nullità del suddetto testamento la mancanza della autografia e della sottoscrizione, laddove nessuna specifica e diretta disposizione si rinviene per il requisito della data, per cui si fa riferimento al comma 2, dello stesso art. 606 c.c., in base al quale qualsiasi difetto di forma diverso dalla autografia e dalla sottoscrizione può determinare l'annullamento del testamento, dietro istanza di chiunque vi abbia interesse (24).

Ciò ha portato a segnalare che il formalismo della data è un pò meno carico di quelli della olografia e della firma (25), e a rilevare come nella materia in esame il *favor testamenti* sia alla base della distinzione tra due categorie di vizi: l'una, quella più grave, comprendente i vizi tassativamente indicati dai primi commi dell'art. 606 e 619 c.c., comportante la nullità, e tutti gli altri difetti di forma comportanti invece l'annullamento (26).

Più in generale, con riferimento ai numerosi oneri formali prescritti nella materia testamentaria — che si caratterizza per una particolare accentuazione di tali oneri correlata al dovere il negozio rivestirsi di una delle forme previste dagli art. 601 ss. c.c. — si è detto che la *ratio* di tale formalismo è quella di tutelare gli eredi legittimi alla conservazione del patrimonio del testatore evitando che disposizioni avventate, o quanto meno poco meditate, finiscano per sottrarre parte dei beni a detti eredi, con contestuale lesione dell'interesse familiare in una ottica che porta ad attribuire una forma di preminenza alla delazione legittima su quella testamentaria (27).

Contro tale opinione è stato però evocato il disposto dell'art. 457, comma 2, c.c. in materia di delazione, che farebbe propendere invece per il riconoscimento dell'esistenza di un *favor legislativo* per le successioni testamentarie in omaggio all'autonomia privata (28). Ed in tale direzione si è

(21) V., al riguardo, FINESSI, *Problemi relativi alla data nel testamento olografo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1999, I, 307.

(22) Per tale considerazione, cfr. BIANCA C.M., *op. cit.*, 581.

(23) Così MORELLO, *Del requisito della data nel testamento olografo*, in *Foro it.*, 1964, I, 1383.

(24) Così MUSOLINO, *op. cit.*, 481, che sottolinea anche come l'attuale disciplina si discosti da quella dell'art. 775 c.c. previgente, che affermava la nullità dell'atto *mortis causa*, quando non fossero state osservate le forme previste, tra le quali era compresa anche la data autografa del testamento.

(25) Cfr., al riguardo, BRANCA, *op. cit.*, 82, secondo cui chi amasse le terminologie sportive direbbe scherzosamente che la data è un requisito formale di serie B.

(26) Sul punto, v., *amplius*, TAMBURRINO, *op. cit.*, 499-550, che precisa come tra nullità ed annullabilità è rinvenibile una netta differenziazione fondata su un aspetto quantitativo nel senso che i difetti e le mancanze che portano alla nullità sono ben più gravi e riguardano elementi ben più essenziali di quelli che portano all'annullabilità.

(27) Per tale tesi, cfr. STOLFI, *Appunti sull'art. 590 cod. civ.*, in *Giur. it.*, 1977, I, 2, 357, che trova sostegno alla sua opinione nella lettura dell'art. 590 c.c. volta a riconoscere una eccezionale sanatoria al testamento nullo quando gli eredi legittimi, pur garantiti dalla normativa codicistica sulla invalidità, intendano dismettere il loro diritto in ossequio alla volontà manifestata dal testatore e, in precedenza, RESCIGNO P., *Interpretazione del testamento*, Napoli 1952, 93.

(28) V., in tali sensi, HUBLER, Nota a Cass. 9 dicembre 1988 n. 6682, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1989, I, 600, che riconosce come l'art. 590 c.c. ed altre norme possono essere lette come disposizioni

rimarcato che il testamento rappresenta una espressione di piena autonomia e nello stesso tempo di libertà, tanto da non tollerare e da non permettere alcun condizionamento esterno né alcuna limitazione che possa incidere sulla sua revocabilità o modificabilità. E si è altresì evidenziato come la circostanza che il testamento — la cui definizione è data dall'art. 587 c.c. che mutua, dal testo dell'art. 759 c.c. 1865, l'imprescindibile carattere della revocabilità — venga dal legislatore indicato come atto con il quale l'interessato può disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere; il che sta a confermare e allo stesso tempo a dimostrare l'unicità del negozio capace di esprimere l'ultima volontà del testatore e, quindi, di regolare la successione ereditaria (29).

4. *Forma del testamento e tutela della volontà del testatore.* — Il carattere necessariamente formale del testamento può essere visto in funzione della necessità di assicurare, come ora detto, con la unilaterale provenienza del negozio dal testatore, anche la tutela della sua volontà e della sua piena libertà dispositiva.

A tale soluzione induce una lettura delle disposizioni codicistiche che sia volta ad una interpretazione costituzionalmente orientata, e cioè ad una rivisitazione della materia da condurre alla stregua dei sopravvenuti principi della Carta costituzionale (30), dovendosi ravvisare il fondamento della successione testamentaria nell'esigenza del rispetto dei fondamentali diritti della persona e nella tutela del diritto di proprietà (art. 42 cost.) perché, come è stato puntualmente rilevato, l'autonomia testamentaria « è uno dei modi attraverso i quali si esprime più intensamente l'appartenenza del patrimonio al privato » (31).

E sempre argomentando nella stessa direzione, ed in forma più specifica e circostanziata, si è notato che se si ritenesse invalido un testamento solo perché privo di data o con data incompleta, pur in caso di assenza di qualsiasi copertura sostanziale, si introdurrebbe un limite — al disporre per testamento olografo delle proprie sostanze — non consentito dall'ultimo comma dell'art. 42 cost., che nello affermare che « la legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria » non può certo accordare al legislatore il potere di introdurre requisiti di ordine

volte alla conservazione dell'atto in qualche parte viziato, proprio in vista del fatto che una sua caducazione, unitamente all'impossibilità di ripeterlo, si risolverebbe in una sorta di automatica modificazione del regime successorio da testamentario a legittimo.

Esclude che nella conferma di una disposizione testamentaria nulla ex art. 590 c.c. possa vedersi una fattispecie a formazione progressiva (perché non possono i termini della progressione essere eterogenei, quali una fattispecie *mortis causa* e una *inter vivos*) o una fattispecie complessa (perché il meccanismo perfezionatore in questo caso si realizza — con un fenomeno in certa misura analogo a quello riscontrabile nella progressione della fattispecie — solo in presenza di una omogeneità se non di una identità degli elementi stessi), GAZZONI, *L'attribuzione patrimoniale mediante conferma*, Milano 1974, 111 ss., che dopo avere disconosciuto anche la tesi della configurabilità di un adempimento di una obbligazione naturale (non ravvisandosi nel disposto codicistico la necessità morale e sociale della attuazione), spiega l'acquisto del terzo come acquisto *inter vivos* del confermante della disposizione nulla, sì da configurarsi una doppia attribuzione — *mortis causa* dal *de cuius* al confermante e *inter vivos* da questi al terzo — che trova la sua giustificazione nell'ossequio alla volontà del testatore.

(29) In argomento, cfr. MASUCCI, *Testamento (in genere)*, in *Il diritto. Enc. giur. del Sole-24Ore*, cit., XVI, Milano 2008, 8.

(30) Sulla duttilità del processo ermeneutico delle norme costituzionali v. però da ultimo, per tutti: ZAGREBELSKY G., *La legge e la sua giustizia*, Bologna 2008, 267, che dopo avere premesso che gli atteggiamenti interpretativi pratici che riguardano la Costituzione presentano un alto grado di libertà, pragmaticità, flessibilità e imprevedibilità corrispondente a un accentuato pluralismo metodologico aggiunge però che « il formalismo apparentemente ripiegato sulle formule costituzionali testuali cede il passo, talora, alla valorizzazione della intenzione storica del Costituente; in altri casi, si fanno strada considerazioni più ampie, di carattere sistematico, storico, ideale, attinenti alle condizioni giuridiche e storico-sociali in cui la Costituzione si trova a operare, rispetto a quelle originarie in cui la Costituzione fu approvata ».

(31) Cfr., in questi precisi termini, BIANCA C.M., *op. cit.*, 557, il quale evidenzia anche che la persona può designare i beneficiari della sua successione nei limiti della tutela della solidarietà familiare e degli altri interessi quanto meno compatibili con l'utile sociale, e che entro tali limiti la legge tende anzi al massimo rispetto dell'autonomia testamentaria, per cui il testamento corrisponde pienamente al significato di negozio quale autoregolamento giuridicamente rilevante di privati interessi (p. 579).

formale che non rispondano ad alcun interesse oggettivo (32); ed a ciò si è aggiunta la considerazione che il diritto fondamentale del *de cuius*, di disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere (diritto che senza dubbio rientra tra quelli tutelati dall'art. 2 cost.) troverebbe ingiusta limitazione nel « capriccio » del legislatore ordinario, svuotando di significato il senso della garanzia costituzionale (33).

Né può sottacersi su di un piano più generale che la lettura delle disposizioni codicistiche, condotte alla luce del dato normativo della Carta costituzionale, ha costituito un passaggio argomentativo non certo raro o secondario nella risoluzione di numerose altre problematiche in materia testamentaria, atteso che la giurisprudenza e la dottrina, abbandonando opzioni ermeneutiche incentrate su un rigido formalismo, hanno valorizzato — seppure con diversa graduazione — il principio della conservazione del negozio e della salvaguardia della volontà del *de cuius*.

5. *Il principio di conservazione del negozio testamentario.* — Alla rigida rigidità formale ravvisabile negli indirizzi dottrinari e giurisprudenziali — nei termini sopra esplicitati — sulla data nel testamento olografo ha fatto riscontro, come si è ora detto, una ben maggiore flessibilità e duttilità nel valutare la resistenza in termini di validità della scheda testamentaria a fronte della mancata osservanza di altri oneri formali.

È del resto a dare credito ad un tale assunto vale il richiamo ad una autorevole opinione in ordine ai processi ermeneutici riguardanti gli atti unilaterali. Ed infatti si è detto che l'interpretazione del testamento si differenzia da quella avente ad oggetto oltre che gli atti contrattuali anche tutti i restanti negozi unilaterali, perché mentre per questi ultimi in caso di conflitto fra il terzo, il quale fondi la sua pretesa nel senso letterale dell'atto, e l'autore del medesimo, invocando la propria discorde intenzione, la prevalenza va attribuita al senso letterale potendo l'atto unilaterale giovare (non del contesto situazionale, ma esclusivamente) del solo contesto verbale, cioè delle risorse interpretative offerte dai nessi grammaticali e sintattici (art. 1363) (34); si sottrae invece a tale regola l'atto *mortis causa*, che ne segna una eccezione, dettata dalle caratteristiche dell'atto stesso (35). E in termini più specifici si è affermato che nell'interpretazione del testamento deve essere applicato sia il principio di buona fede che quello della conservazione dell'atto (36); ed ancora che poiché si tratta di conoscere la volontà effettiva del testatore corrono in aiuto le regole degli art. 1362-1365, dovendosi escludere

(32) Cfr., negli indicati sensi in motivazione, Trib. Vigevano 16 maggio 1998, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1999, I, 304.

(33) In questi termini, IRTI, *Testo e contesto*, Padova 1996, 135 s., secondo cui se non vi sia conflitto tra le parti, l'autore dell'atto, che voglia ridurre e prevenire il rischio delle parole usate, è in grado di aggiungere, chiarire e correggere.

(34) Cfr., al riguardo, IRTI, *op. cit.*, 136 e nt. 70, che ricorda l'avviso di MENGONI, *Interpretazione del negozio e teoria del linguaggio*, in *Il contratto. Silloge in onore di Oppo*, I, Padova 1992, 319, secondo cui l'art. 625 c.c. svincola l'interprete « dal principio ermeneutico generale per cui i dati linguistici del testo [...] segnano il limite esterno delle varianti di significato ammissibili ». Osserva BRANCA, *op. cit.*, 32 s., che si capisce come la nostra giurisprudenza, sulla scia di un noto testo latino (*In testamentis plenius voluntatem interpretamur*), abbia affermato e ripetutamente riaffermi la necessità di una più profonda, più penetrante ricerca della reale volontà del testatore; più penetrante e più profonda di quella che occorre nei contratti; si vuol dire soprattutto, una cosa, che non bisogna rinunciare a nessun mezzo di conoscenza della volontà effettiva del *de cuius*; non bisogna rinunciarvi perché nell'atto unilaterale, a questa ricerca non si oppongono ragioni di autoreponsabilità del *de cuius* o di affidamento verso terzi o di aspettative di costoro, o insomma di intenzione comune.

(35) Così TAMBURRINO, *op. cit.*, 477, e, in giurisprudenza, cfr., negli stessi sensi, Cass. 21 gennaio 1985 n. 207, in *Riv. not.*, 1985, II, 488, cui *adde*, da ultimo, Cass. 21 febbraio 2007 n. 4022 (in *Riv. dir. civ.*, 2008, II, 239, con nota di SANDEI, *Autonomia dell'onere testamentario*; in *Not.*, 2008, 130, con nota di BERTOTTO, *In tema di oneri a carico dell'erede legittimo*), per la riaffermazione che il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale *mortis causa*, e salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento.

(36) In tali sensi, BRANCA, *op. cit.*, 601, e, in giurisprudenza, Cass. 26 maggio 1989 n. 2556, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, 78, nonché, tra le altre, Cass. 19 marzo 2001 n. 3940, *ivi*, 2002, 733, secondo cui, in tema d'interpretazione del testamento, la volontà del testatore può desumersi anche da elementi estrinseci rispetto alla scheda testamentaria, quali la cultura, il livello d'istruzione scolastica, la mentalità e l'ambiente di vita, e, in epoca più recente, Cass. 30 luglio 2004 n. 14548.

invece quella parte delle norme che si riferisce esclusivamente al contratto (la comune intenzione dei contraenti) con le conseguenze dell'autoresponsabilità o dell'affidamento (37).

Altro significativo elemento che in materia smentisce il rigido formalismo, in favore della valorizzazione di ragioni sostanziali, è dato dalle interpretazioni delle norme riguardanti la ricostruzione dell'atto andato distrutto. Ed infatti sono state reputate estensibili al testamento, gli art. 2734, n. 3, 2725 e 2729 c.c., perché si è evidenziato che dette norme sono state dettate per le scritture private e che l'olografo è anche esso una scrittura privata, sicché sarebbe ammesso ogni mezzo di prova, compresa la prova testimoniale o per presunzioni sull'esistenza del testamento, sempre che la distruzione, la perdita o lo smarrimento non siano avvenute per colpa dello stesso beneficiario (38).

E ad ulteriore conferma del principio del *favor testamenti*, che governa il sistema delle successioni testamentare, si è richiamato l'art. 634 c.c. che, in applicazione della regola *vitiatur sed non vitiat*, dispone che le condizioni illecite, di regola si considerano non apposte (39); e si è fatto riferimento al disposto dell'art. 590 c.c., relativo alla conferma delle disposizioni testamentarie nulle (40).

Le argomentazioni sinora svolte sono sufficienti, da un lato, per condividere la considerazione

(37) In questi stessi termini, BRANCA, *op. cit.*, sub art. 602, 101 ss., cui *adde*, per l'ammissibilità di un principio di carattere generale per la ricostruzione degli atti distrutti, LISERRE, *Formalismo negoziale e testamento*, Milano 1966, 239. Per AZZARITI F.S. e G., MARTINEZ, *op. cit.*, 382 ss., il testamento olografo, avente tutti i requisiti voluti dalla legge ha natura di scrittura privata — che non muta e non acquista maggiore efficacia a seguito del deposito e della sua pubblicazione — per cui fa piena prova sino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto, se colui contro il quale è prodotto ne riconosca la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.).

(38) Per l'assunto di comune condivisione che negli atti di ultima volontà gli effetti sono ben diversi rispetto agli atti *inter vivos* in ragione della preoccupazione di dare efficacia alla volontà del defunto dato che si tratta di negozio che non può essere rifatto, cfr., per tutti, TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile* a cura di G. TRABUCCHI, Padova 2004, 144, che aggiunge come trovi così applicazione la tradizionale regola sabiniana, sancita dall'art. 634 c.c. per cui le condizioni impossibili e illecite si considerano non apposte (*vitiatur ma non vitiat*) salvo che — in forza di rinvio dell'art. 626 — esse costituiscano l'unico motivo che ha indotto il testatore a disporre, nel qual caso la nullità investe la disposizione testamentaria.

(39) Precisa TAMBURRINO, *op. cit.*, 485 s., che la tradizionale opinione secondo cui la *ratio* dell'art. 590 c.c. è costituita dal *favor testamenti* può anche accertarsi ove si chiarisca che il legislatore vuole salvare la sostanza delle disposizioni di ultima volontà per non fare rimanere il patrimonio senza titolare e per non farlo andare in una direzione certamente non voluta dal testatore, in modo da presumere la volontà di questi pura ed intatta al riguardo, senza che valgano le condizioni impossibili od illecite. In dissenso dall'opinione che riconduce la conferma ex art. 590 c.c. a una rinuncia all'azione, cfr. BIANCA C.M., *op. cit.*, 641, che ritiene invece maggiormente attendibile la tesi della configurabilità di una fattispecie complessa in cui la conferma o l'esecuzione si pongono come elementi integrativi che eccezionalmente suppliscono alla mancanza, nel negozio testamentario, di un necessario requisito di validità. È stato osservato in dottrina da BIGIAZZI GERI, *Il testamento, I. Profilo negoziale dell'atto. Appunto delle lezioni*, Milano 1976, 159, che l'art. 590 c.c., fa testuale riferimento alla nullità e che il meccanismo del tutto speciale in esso previsto presuppone l'inefficacia del testamento ed ancora che, essendosi in presenza di una disciplina normativa del tutto particolare rispetto all'atto solo relativamente invalido, non è condivisibile la tesi che poiché nel più (nullità) sta il meno (annullabilità), anche il testamento annullabile sarebbe suscettibile di conferma ex art. 590 anziché di vera e propria convalida ex art. 1444. *Contra*, STOLFI, *Appunti sull'art. 590 c.c.*, cit., 357, che richiamando i lavoratori preparatori sostiene che — avendo il legislatore voluto con la norma in esame derogare al principio generale della inammissibilità della convalida della disposizione annullabile — l'interprete deve ammettere la convalida della disposizione annullabile, perché essendo questa fin dall'origine valida, ma viziata, l'interessato deve essere messo in condizione di palesare la propria rinuncia a far valere il vizio affinché la volontà del dichiarante continui ad avere efficacia; ed ancora nei sensi sostanzialmente conformi nella materia *de qua*, cfr. TAMPIERI, *Formula testamentaria e testamento olografo*, in *Riv. not.*, 1198, I, 135, secondo cui il testamento olografo viziato per mancanza di data può essere sanato ai sensi dell'art. 590 c.c., norma — si precisa — che configura un caso di eccezionale sanatoria della fattispecie laddove prevede che « la nullità della disposizione testamentaria, da qualsiasi causa dipenda, non può essere fatta valere di chi, conoscendo la causa di nullità, ha dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione ».

(40) Cfr., sul punto, BIGIAZZI GERI, *op. cit.*, 302.

che il carattere formale dell'atto non impedisce — pur in presenza di correlati oneri richiesti *ad substantiam* — che si ricerchi la volontà testamentaria (41); e dall'altro per farne conseguire che — avendo la forma richiesta ai fini della data, una rilevanza se non minore sicuramente ancora diversa da quella riconosciuta alla autografia ed alla sottoscrizione — devono nella materia *de quo* incontrare meno ostacoli le condotte recuperatorie della validità del negozio testamentario e della volontà del testatore (42).

6. *Incompletezza della data e tutela della volontà testamentaria.* — Le ora indicate ragioni hanno portato a ricercare una soluzione diversa da quelle sinora seguite in una tematica che, pur essendo da lungo tempo oggetto — come è emerso dall'effettuato *excursus* — di attenzione e di soluzioni ampiamente condivise, continua però ugualmente ad essere riconosciuta come irta di difficoltà.

Così, ci si è interrogati se il problema in esame sia risolvibile non con il ricorso a un neoformalismo che, in ogni caso, è pur riconducibile a un formalismo assoluto, o invece con la ricerca degli interessi che in concreto vanno tutelati: se quelli dei presunti ed eventuali successori a vedere riconosciuti i loro diritti (patrimoniali) sull'eredità soltanto sulla base di un ipotetico vizio formale che nulla incide sulla sostanza della dichiarazione testamentaria, o quelli del defunto che con il testamento — perfetto in ogni altro suo presupposto sostanziale (completa autografia e sottoscrizione) — ha voluto disporre in un certo modo e non in un altro del suo patrimonio. E ponendosi da tale angolazione si è osservato dapprima che « allorquando si agisca per l'annullamento del testamento olografo, il conflitto non si pone fra gli interessi contrapposti dei chiamati e quelli degli esclusi ma fra gli interessi di questi ultimi e l'interesse del testatore a vedere realizzata la sua effettiva volontà », sicché se è vero « che compito dell'interprete deve essere quello di individuare gli interessi in conflitto per valutare quale tra essi è portatore del valore che l'ordinamento intende in quella ipotesi salvaguardare e, successivamente, applicare la tecnica di tutela che consente la realizzazione del valore reputato più degno di protezione, la risposta al quesito non può essere che una » (43). Risposta che sulla base dei riportati assunti è stata riscontrata nell'art. 602 c.c., che, con le richieste formalità, ha inteso salvaguardare l'interesse alla realizzazione della effettiva volontà del testatore con la conseguenza che l'incompletezza della data non può sempre e comunque dar luogo all'annullamento del testamento olografo, ma soltanto quando alla incompletezza corrisponda o un conflitto che si deve derimere sulla base del tempo di redazione del testamento (e cioè, in particolare, con riferimento alla capacità) o, in via di principio, una diversa volontà del testatore: ciò che si realizza, appunto, allorquando del testamento olografo si dovesse verificare la c.d. « certezza di relazione eventuale » (44).

7. *Incompletezza della data ed applicazione analogica dell'art. 602, comma 3, c.c.* — È stato osservato da autorevole indirizzo dottrinario con riferimento al disposto dell'art. 602, comma 3, c.c. che « non c'è dubbio che la non veridicità della data [...] costituisca una aspetto della mancanza di essa, posto che una data non vera ha la stessa portata significativa di una data mancante: nell'un caso e nell'altro non si riesce a sapere quando il testatore abbia redatto il testamento. Ne dovrebbe derivare, a rigore di logica, l'invalidità (annullabilità) dell'atto in un caso e nell'altro » (45).

In questo ordine di idee si è detto anche che sembra avere ragione chi supera il « contrasto di idee, tra logicisti senza sostanza e sostanzialisti con poca logica piegando quelli che potrebbero

(41) Per l'affermazione che il formalismo della data ha « una carica particolare, inferiore a quella dell'olografia e della firma », cfr. BRANCA, *op. cit.*, 83, che aggiunge anche che « la data è obbligatoria nel testamento solo perché essa consente di risolvere i problemi della capacità del *de cuius* o della priorità tra due o più testamenti ».

(42) In tali termini, RUSCELLO, *Forme del testamento olografo e incompletezza della data tra « formalismo assoluto » e « formalismo relativo »*, in *Vita not.*, 1998, 1404.

(43) Così ancora, RUSCELLO, *op. cit.*, 1404 s., il quale precisa anche che in questa prospettiva — sicuramente più logica e coerente in un sistema che vuole garantire il disponente sulla sorte effettivamente voluta del suo patrimonio — l'interesse degli attori di cui è menzione nell'art. 606, comma 2, c.c. « non può assumere le sembianze di un vero e proprio diritto soggettivo all'annullamento quanto, piuttosto, di un interesse legittimo che in tanto può essere tutelato in quanto alla sua corrisponda la tutela della volontà testamentaria ».

(44) Così BGLIAZZI GERI, *op. cit.*, 311.

(45) Cfr., al riguardo, RUSCELLO, *op. cit.*, 1403 s., che riporta le parole di cui al testo di BARBERO, *A proposito della forma degli atti giuridici (l'efficacia del testamento olografo nonostante la incompletezza della data)*, in *Jus*, 1940, 451.

presentarsi come suggerimenti di un semplice buon senso in un quadro di logica e trasportando l'applicazione della logica da un campo di formalismo assoluto, che sarebbe vuoto di ogni ragionevole sostanza, in un campo di formalismo relativo, dove le parole diventano davvero l'espressione logica di ragionevoli cose » (46); e si è poi affermato nella stessa direzione che nella materia scrutinata l'annullabilità dell'atto, non prevista dalla legge, appare una conseguenza eccessiva perché la mancanza della data non comprende l'esigenza di autenticità e libertà della volontà testamentaria che la legge vuole garantire mediante gli oneri di forma, atteso che « la funzione della data è quella di risolvere in via presuntiva le questioni che dipendono dal tempo del compimento dell'atto » (47).

Sempre per quanto attiene alla data in una seppur non recente decisione dei giudici di legittimità ha trovato applicazione al testamento pubblico il principio — espressamente sancito dall'art. 602, comma 3, per il testamento olografo — che ammette la prova della non verità della data solo quando si tratta di decidere una questione che dipende dal tempo del testamento (48), e si è osservato al riguardo che nessun ostacolo si frappone alla applicazione analogica della norma scrutinata perché la regola che esclude la validità del testamento per il solo fatto della inesattezza della data esprime un principio appropriato a tutte le forme del testamento (49).

Le considerazioni sinora svolte inducono a patrocinare — pur in presenza dei contrari principi più volte affermati dai giudici di legittimità e ribaditi, da ultimo, con la annotata sentenza — una applicazione analogica del disposto dell'art. 602, comma 3, c.c., non solo sul versante della sua trasposizione al testamento pubblico — come si è ora visto — o al testamento olografo con data impossibile, ma anche al testamento che, come quello della fattispecie di cui alla decisione in commento, presenta una data incompleta.

Ed invero la disposizione codicistica scrutinata, lungi da configurarsi come norma eccezionale, si presenta invece come disposizione volta a tutelare la volontà del *de cuius* attraverso la conservazione del negozio testamentario a seguito di un processo ermeneutico funzionalizzato, in molte problematiche, a circoscrivere il rigido formalismo per non disattendere la volontà di chi vuole disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Né può trascurarsi di rimarcare ancora una volta che rilevante motivo per privilegiare un ampliamento dell'ambito di operatività del disposto dell'art. 602, comma 3, è dato dall'esigenza di pervenire ad una più accentuata valorizzazione delle ragioni sostanziali sottese alla successione testamentaria.

In una ottica che voglia guardare all'intera materia testamentaria — con l'abbandono di valutazioni autonome di singole istituti — finiscono spesso per emergere nella dottrina e nella giurisprudenza condotte interpretative non di rado antinomiche sull'inosservanza degli oneri formali scaturenti dalle prescrizioni codicistiche e sulla ricaduta in termini di invalidità sul testamento, in una materia che per la rilevanza degli interessi coinvolti richiederebbe una assoluta coerenza sistematica. E proprio la specialità del diritto successorio, che non può prescindere dal tutelare la vera volontà del *de cuius*, induce — al di là di quanto sinora detto — anche alla considerazione che mentre dietro la forma sono riscontrabili sempre valori, interessi umani e, quindi, spezzoni di vita, dietro al formalismo v'è il nulla, o meglio, l'animato, sicché non pare del tutto inappropriato affermare che nella vita del diritto la differenza tra forma e formalismo è in certa misura assimilabile a quella che nell'immaginario quotidiano si riscontra tra l'abito che « copre » un manichino e quello che « veste » un uomo.

GUIDO VIDIRI

(46) Così BIANCA C.M., *op. cit.*, 581.

(47) Cfr. Cass. 11 luglio 1975 n. 2742 (in questa *Rivista*, 1975, I, 1615; in *Riv. not.*, 1976, II, 1005), secondo cui non solo in tema di testamento olografo ma anche di testamento pubblico la questione della non verità della data (sia per il caso di non verità ideologica della data, sia per il caso di contraffazione della data o di alterazione materiale della data stessa) è rilevante soltanto se connessa con una ulteriore questione concernente un fatto o un modo di essere della realtà anche negoziale costituente la causa della invalidità del testamento.

(48) In tali termini, BIANCA C.M., *op. cit.*, 584 nt. 88.

(49) Per un'equiparazione del testamento con una data impossibile, cfr. Cass. 26 luglio 1969 n. 2830, cit., cui *adde*, però, per le diverse posizioni dottrinarie e giurisprudenziali in materia, oltre a quanto riportato *supra* nt. 6-9, anche TRIOLA, *op. cit.*, 784 s.